



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **134** del **28-07-2023**

DETERMINAZIONE N. 433 R.G. DEL 28-07-2023

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024.

CODICE CIG: ZA23BFE281

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Avuto presente che:

- il datore di lavoro è tenuto, nei casi previsti dalla normativa vigente, ad assicurare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e ad accertare lo stato di salute dei lavoratori, anche mediante visita medica da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- le visite di cui sopra, che possono comprendere esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirate, devono essere compiute da un medico competente;
- l'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico possa essere o un dipendente di una struttura esterna pubblica/privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, o un libero professionista, o, ove esistente, un dipendente del datore di lavoro;
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria spetta al datore di lavoro;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento del servizio in parola;

Dato atto che con il presente affidamento si intende garantire il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e ad accertare lo stato di salute dei dipendenti del comune ed è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in particolare per il modesto valore dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;



Richiamato:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: "...L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice...";
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: "...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori...";
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

Dato atto che:

- relativamente all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: "...per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture..." l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi;
- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che per il presente affidamento è il seguente: COMMERCIO;

Richiamato l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;



Dato atto che l'operatore economico SINERGIA SRL ha già svolto il servizio in parola nell'anno 2022 si è ritenuto opportuno/conveniente, considerato l'ottimo operato, contattarlo e chiedere l'elaborazione di un apposito preventivo di spesa per l'affidamento in parola;

Visto il preventivo di spesa inviato dall'operatore economico succitato, prot. com.le n. 16489 del 13/06/2023, che prevede l'esecuzione di tutte le attività richieste dalla vigente normativa per una spesa pari a € 3.580,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 0,00, oltre spese per bollo € 4,00 (si prevede l'emissione di nr. 2 fatture) per complessivi € 3.584,00;

Avuto presente che la spesa prevista per la prestazione del servizio in parola risulta largamente inferiore alle soglie di cui sopra;

Evidenziato che si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico individuato, SINERGIA SRL, è un operatore con provata esperienza ed è idoneo alla prestazione del servizio avendo presente che ha già provveduto ad eseguire le medesime prestazioni oggetto di affidamento nell'anno 2022 con risultati più che soddisfacenti, senza dar origine a segnalazioni di sorta e ad un prezzo ritenuto congruo;

Dato atto che non trova applicazione l'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, in materia di costo della manodopera, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

Giudicati gli importi proposti congrui anche alla luce dei prezzi praticati nell'anno precedente;

Richiamata l

a Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Dato atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della Legge 488/99 che prevede, in caso di procedure svolte autonomamente, l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "*...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....*";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che prevede la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici;



Evidenziato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 e precisamente per il caso de quo la ricerca di un diverso operatore economico comporterebbe un allungamento dei tempi di affidamento del servizio (la scadenza delle prossime visite mediche è imminente) ed un aggravio delle incombenze in capo al settore, che andrebbero a limitare, se non ad azzerare, l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti considerato anche che l'operatore individuato ha comunque operato nell'anno 2022 in modo più che soddisfacente;

Verificato che l'operatore economico SINERGIA SRL risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Verona numero REA 294071;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Valutato di impegnare ulteriori € 500,00 (sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024) per far fronte alle spese per eventuali analisi del sangue (il costo dell'analisi dipende dalla tariffa applicata dal laboratorio analisi e non è quantificabile a priori) e alle spese non prevedibili riferite alla necessità di effettuare visite mediche preventive, visite su richiesta del lavoratore e visite mediche in caso di cambio di mansione e per nuove assunzioni o comunque la necessità, valutata dal medico competente in base allo stato di salute del singolo lavoratore, di effettuare accertamenti oltre agli esami considerati di routine;

Ritenuto, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II..;*
- importo affidamento: *€ 4.584,00 (comprese € 4,00 per spese bollo su fatture);*
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;*
- modalità di scelta del contraente: *fornitore di fiducia;*
- Responsabile Unico del Procedimento: *viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;*
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

Precisato che :

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in considerazione del modesto importo dell'affidamento e del fatto che l'operatore economico individuato ha già operato per il Comune di San Pietro in Cariano con serietà e diligenza senza dar origine a contestazioni di sorta e quindi non vi è il rischio che il soggetto affidatario non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati con il contratto;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Evidenziato che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che l'art. 50 comma 6 prevede: *"...Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione..."*

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al prot. n. 20628 del 25/07/2023 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha provveduto ad attivare le verifiche di quanto dichiarato e precisamente:

- verifica di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato di regolarità fiscale: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'operatore economico: OTTENUTI REGOLARI;
- richiesta certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: RICHIESTO IN ATTESA;
- richiesta certificato fallimentare: OTTENUTO REGOLARE
- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;

Dato atto che non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica ZA23BFE281;

Tenuto conto che l'appaltatore, si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, come da dichiarazione presentata in data 25/07/2023 prot n. 20628;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamato il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10141 ad oggetto: "SPESE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico SINGERGIA SRL P.IVA 02903830236 con sede legale in 37066 Sommacampagna (VR) - Via Bassa 2/f il servizio di sorveglianza e medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per l'importo di € 4.584,00 (comprese € 4,00 per spese bollo su fattura) oltre oneri per la sicurezza pari a € 0,00;
3. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo, e solo qualora, in conseguenza delle verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del conseguente provvedimento
4. di dare atto che nella determinazione dell'importo da porre a base di affidamento, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, non si è tenuto conto del costo della manodopera in quanto trattasi di servizio intellettuale;
5. di dare atto che l'operatore economico con nota in data 25/07/2023 prot. n. 20628 ha dichiarato di applicare il C.C.N.L.: COMMERCIO;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	11240	Descrizione	Spese acquisto e manutenzione attrezzi strade comunali		
SIOPE		CIG	ZA23BFE281	CUP	NO
Creditore	Sinergia Srl				
Causale	servizio di sorveglianza e medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	4.584,00	Scadenza	30 gg. fine mese

7. di prenotare al bilancio pluriennale 2023/2025, per l'esercizio 2024, la somma quantificata in € 2.292,00 al cap. 10141;
8. di imputare la spesa complessiva di € 4.584,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10141	4.584,00

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo servizio	31/08/2023	1.216,34

10. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta SINERGIA SRL nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;

11. di liquidare all'operatore economico SINERGIA SRL l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;

12. di rendere edotto l'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

13. di rendere edotto l'operatore economico affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

14. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023

15. di disporre a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;

16. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;

17. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

18. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente;

19. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

20. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;



21. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 433 R.G. del 28-07-2023

Oggetto: **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024.**

Preliminare di determinazione n. 138 del 27-07-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

